



**COMUNE DI SASSARI**  
COMANDO POLIZIA LOCALE

Il 14 dicembre c.a. sono entrate in vigore le novità in tema di circolazione stradale introdotte con la legge di modifica del Codice della Strada, 25 novembre 2024 n. 177, pubblicata nella GU del 29 novembre 2024.

Con l'entrata in vigore della legge saranno da subito operative una serie di misure mentre per altre occorreranno decreti attuativi.

Di seguito un breve specchietto con alcune delle principali novità della legge:

	<b>Violazioni</b>	<b>Sanzioni</b>
<b>Telefono alla guida:</b>	uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento o delle mani dal volante e che richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani	<b>Sanzione di:</b> <b>€ 250 euro, più</b> <b>sospensione patente da 15 gg. a 2 mesi;</b> <b> aumentata a € 350 per recidivi nell'arco di due anni.</b> <b>Si applicata inoltre la sospensione della patente di 7 o di 14 gg. per chi ha meno di 20 punti sulla patente al momento dell'accertamento.</b>
<b>Sosta vietata:</b>	sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli.	<b>Sanzione di:</b> <b>€ 165 (€ 115,50 pagamento entro 5 gg.) per ciclomotori e motoveicoli a due ruote;</b> <b>€ 330 (€ 231,00 pagamento entro 5 gg.) per i restanti veicoli</b>
	- sosta e fermata nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse; - negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia; - nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici	<b>Sanzione di:</b> <b>€ 87 (€ 60,90 pagamento entro 5 gg.) per ciclomotori e motoveicoli a due ruote;</b> <b>€ 165 (€ 115,50 pagamento entro 5 gg.) per i restanti veicoli</b>
	altre ipotesi di divieto di sosta e di fermata: marciapiedi; attraversamenti pedonali; piste ciclabili; segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di	<b>Sanzione di:</b> <b>€ 41 (€ 28,70 pagamento entro 5 gg.) per ciclomotori e motoveicoli a due ruote;</b> <b>€ 87 (€ 60,90 pagamento entro 5 gg.) per i restanti veicoli</b>



**COMUNE DI SASSARI**  
COMANDO POLIZIA LOCALE

	canalizzazione, ecc...; la sosta nelle aree pedonali urbane	
<b>Passaggio a livello:</b>	attraversamento o sosta con sbarra abbassata o segnale attivato	<b>Sanzione di:</b> € 87 (€ 60,90 pagamento entro 5 gg.) per ciclomotori e motoveicoli a due ruote; € 165 (€ 115,50 pagamento entro 5 gg.) per i restanti veicoli
	per attraversamento con sbarre in movimento	<b>Sanzione di:</b> € 87 (€ 60,90 pagamento entro 5 gg.) per ciclomotori e motoveicoli a due ruote; € 165 (€ 115,50 pagamento entro 5 gg.) per i restanti veicoli
<b>Monopattini elettrici:</b>	mancanza di targa o assicurazione	<b>Sanzioni di:</b> € 100 (€ 70 pagamento entro 5 gg.)
	guida senza casco o due persone	<b>Sanzioni di:</b> € 50 (€ 35 pagamento entro 5 gg.)
	guida in assenza di indicatori di direzione/ frenata	<b>Sanzioni di:</b> € 200 (€ 140 pagamento entro 5 gg.)
<b>Guida in stato di ebbrezza:</b>	Introduzione di specifiche annotazioni sulla patente e l'incremento delle sanzioni, penali e amministrative, in relazione all'obbligo di utilizzo del dispositivo "alcolock"	<b>Ai conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono apposti sulla patente rilasciata in Italia i codici unionali 68 «LIMITAZIONE DELL'USO – niente alcool» e 69 «LIMITAZIONE DELL'USO – solo veicoli dotati di alcolock». Questi codici permangono 2 anni se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l; 3 anni se supera 1,5 g/l</b>



**COMUNE DI SASSARI**  
COMANDO POLIZIA LOCALE

**Sospensione della patente in relazione al punteggio:**

Il nuovo articolo 218-ter, comma 1, prevede l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, oltre alla sanzione pecuniaria principale già prevista, per una serie di violazioni che fino ad ora non la prevedevano \*

**Si applicata la sospensione della patente: - di 7 gg. per chi ha un punteggio compreso tra 10 e 19 punti sulla patente al momento dell'accertamento; - di 15 gg. per chi ha un punteggio compreso tra 0 e 9 punti sulla patente al momento dell'accertamento**

**\*) Elenco delle Violazioni a cui si applica la sospensione "breve":**

- mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso fuori dal centro abitato;
- circolazione contromano;
- mancata precedenza;
- mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico che vietino la marcia;
- violazione delle regole di attraversamento dei passaggi a livello;
- sorpasso a destra ove non consentito, ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi;
- mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato una collisione con grave danno ai veicoli stessi e tale da determinare l'applicazione della revisione;
- inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione;
- per i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, mancato uso o uso irregolare del casco protettivo;
- mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme anti-abbandono, ovvero alterazione o ostacolo al loro normale funzionamento;
- uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili e simili;
- per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose: superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo;
- mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti;
- circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall'entità della violazione accertata;
- quanto alla circolazione sulle autostrade:
  - a.** retromarcia effettuata sulle autostrade e strade extraurbane principali, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, eccezion fatta per le manovre necessarie nelle aree di servizio o parcheggio;
  - b.** mancato rispetto dell'obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
  - c.** fermata o sosta, fuori dei casi di emergenza dovuti a malessere degli occupanti del veicolo o inefficienza di questo, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e mancato rispetto dell'obbligo, in tali casi, di portare il veicolo nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento;
  - d.** mancata accensione, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti, fermo restando, ove questi siano mancanti o insufficienti, l'obbligo di presegnalarsi con il segnale mobile di pericolo;
  - e.** mancato rispetto dell'obbligo di collocare il segnale mobile di pericolo qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, oppure durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione;



**COMUNE DI SASSARI**  
COMANDO POLIZIA LOCALE

- per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente;
- mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani.